



N. **42** Reg.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L.
22/1/2004 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO**
alle ore **12:40** nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

(mediante strumenti telematici)

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
Oscar MENEGHETTI	☒	☐
Elisa BERGAGNIN	☒	☐
Valter D'AMBROS	☒	☐
TOTALI	03	===

Presiede il Signor *Oscar MENEGHETTI*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il dott. *Enrico PILOTTO*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui, come già da diversi anni, d'intesa con il Comune di San Pietro di Cadore ed al fine di tutelare l'ambiente, vengono fissati alcuni indirizzi per l'adozione di disposizioni e prescrizioni per la circolazione e la sosta nella Val Visdende, compresa nel territorio dei Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione è stata adottata sulla base di intercorsi accordi e corrispondenza con la Regola di Santo Stefano, delegata per la gestione della Val Visdende dalle altre Regole del Comelico proprietarie delle aree interessate alla regolamentazione della circolazione degli autoveicoli;

DATO ATTO altresì che, in attuazione della suddetta deliberazione e di analoga adottata dal Comune di San Pietro di Cadore, i competenti responsabili dei due Comuni adotteranno apposita ordinanza inerente la sosta dei veicoli nell'area medesima;

ATTESO che da parte delle amministrazioni comunali interessate è emersa la necessità di assicurare la vigilanza sul rispetto delle suddette ordinanze in entrambi i territori e che pertanto questo Comune ha rappresentato la necessità di avvalersi delle prestazioni dell'agente di polizia locale assunto dal Comune di San Pietro di Cadore;

RILEVATO che le spese inerenti la suddetta attività di vigilanza sono a carico della Regola di Santo Stefano di Cadore, come risulta dalla nota della stessa in data 17.06.2022, acquisita al n.4115 di prot.;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali che permette agli Enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, l'utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

RITENUTA la necessità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore al fine di definire i tempi, modalità, ed altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;

VISTO il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui sopra, lo schema di convenzione con il Comune di San Pietro di Cadore regolante i rapporti finanziari e organizzativi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo congiunto di un Agente di Polizia Locale per il servizio in Val Visdende;
- 2) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto gli oneri inerenti il servizio di vigilanza per la Val Visdende sono anticipati dal Comune di San Pietro di Cadore e successivamente saranno rimborsati dalla Regola di Santo Stefano di Cadore che si è assunta tale obbligazione con nota prot. 54 del 17.06.2022 acquisita al protocollo di questo Comune con il n. 4115 del 21.06.2022;
- 3) di demandare al Responsabile competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Con separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri art. 49 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Oscar Meneghetti - Sindaco

data

27 GIU. 2022

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE E IL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE
PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di San Pietro di Cadore, codice fiscale 83002170252, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economica il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune medesimo che in questo atto legittimamente rappresenta.

E

Il Comune di Santo Stefano di Cadore, codice fiscale 00184890259, rappresentato dal Responsabile dell'Area _____, il quale agisce nell'esclusivo interesse del Comune medesimo che in questo atto legittimamente rappresenta,

PREMESSO

CHE con deliberazioni n. ____ del _____ e n. ____ del _____, assunte rispettivamente dalle Giunte dei Comuni di San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore, al fine di tutelare l'ambiente, sono stati disposti alcuni indirizzi per la regolamentazione della circolazione degli autoveicoli nella Val Visdende, compresa nel territorio dei Comuni medesimi;

CHE le suddette deliberazioni sono state adottate sulla base di apposita richiesta datata 17 giugno 2022 e presentata dalla Regola di Santo Stefano di Cadore anche per conto delle altre Regole del Comelico in quanto proprietarie delle aree interessate alla regolamentazione di cui si tratta;

CHE, i competenti responsabili dei due Comuni adoteranno apposita ordinanza inerente la circolazione e parcheggio dei veicoli nell'area medesima;

CHE da parte delle amministrazioni comunali interessate è emersa la necessità di assicurare la vigilanza nella Val Visdende per entrambi i territori;

CHE le spese inerenti la suddetta attività di vigilanza sono a carico della Regola di Santo Stefano di Cadore, come risulta dalla nota della stessa prot. 54 del 17.06.2022, acquisita al protocollo di entrambi i Comuni;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali il quale regola l'utilizzo congiunto dei dipendenti di altro ente;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Santo Stefano di Cadore, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, di un dipendente del Comune di San Pietro di Cadore, a tempo pieno e determinato, inquadrato nel profilo di Istruttore di Polizia Locale (Cat. C – P.E. C1)

Tale utilizzazione prevede l'espletamento ad opera del predetto dipendente di compiti inerenti il profilo professionale di appartenenza al fine di assicurare la vigilanza nella Val Visdende, sui censuari amministrativi di San Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore.

Per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, il dipendente farà capo e riferimento singolarmente a ciascuna delle Amministrazioni interessate.

Articolo 2 - Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima e cesserà automaticamente, salvo proroga, alla data del 12 settembre 2022, senza obbligo di preavviso.

Entrambi gli enti, di provenienza e di destinazione, possono comunque sempre recedere dalla presente convenzione mediante semplice comunicazione scritta e con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 3 - Compiti del dipendente

Ogni ente, nel rispetto del proprio ordinamento, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai rispettivi regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 4 - Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'ente di provenienza e l'ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono la seguente articolazione dell'orario di lavoro del dipendente condiviso:

- 18 ore settimanali presso il Comune di San Pietro di Cadore;
- 18 ore settimanali presso il Comune di Santo Stefano di Cadore.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei due enti, al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo con l'attività degli altri dipendenti, salvaguardando il buon funzionamento dell'attività di entrambi.

Articolo 5 – Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata della presente convenzione:

- la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di San Pietro di Cadore, che risulta essere l'unico suo datore di lavoro;
- la gestione complessiva delle sue presenze lavorative continuerà a far capo allo stesso ente di provenienza.

A tal fine, il Comune di San Pietro di Cadore provvederà a trasmettere, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata e in uscita, del dipendente interessato.

Le ferie e i permessi saranno autorizzati dal Comune di San Pietro di Cadore, che sentirà preventivamente il parere del Comune di Santo Stefano di Cadore per i giorni (o turni) lavorativi da prestare presso quest'ultimo.

Al Comune di San Pietro di Cadore compete la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente.

La comunicazione relativa alle assenze per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di San Pietro di Cadore anche nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Santo Stefano di Cadore, salvo in tal caso l'onere di informazione gravante sul primo.

Entrambi gli enti si impegnano comunque a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione.

Articolo 6 - Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna Amministrazione.

Il Comune di San Pietro di Cadore corrisponderà al dipendente utilizzato il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente alla qualifica e alla posizione rivestita e proporzionato alla prestazione effettuata nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione.

Il Comune di San Pietro di Cadore ed il Comune di Santo Stefano di Cadore danno atto che gli oneri indicati nel precedente comma sono a carico della Regola di Santo Stefano di Cadore. Si dà atto inoltre che gli stessi saranno interamente rimborsati al Comune di San Pietro di Cadore.

Articolo 7 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente convenzione viene rimessa ai Sindaci dei due enti convenzionati, sentite le rispettive Giunte, ove ritenuto necessario.

Articolo 8 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni interessate.

Articolo 9 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 16 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642, e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con onere di spesa a carico della parte richiedente.

Viene sottoscritta digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

PER IL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

IL PRESIDENTE
Oscar MENEGHETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico PILOTTO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 29 GIU. 2022 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 29 GIU. 2022

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29 GIU. 2022 ed è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno (art. 134 - 3^ comma - D.Lgs 267/2000) in data _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico PILOTTO
